

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018
634/2018/R/EEL**

APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO REGIONALE ALLE REGOLE ARMONIZZATE DI ALLOCAZIONE DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE (HAR) PER LA REGIONE (CCR) GREECE-ITALY, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'art. 26, (di seguito: legge 115/2015);
- la decisione ACER 06-2016, del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece - Italy* cui appartengono il confine tra Italia e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- la decisione ACER 03-2017, del 2 ottobre 2017 (di seguito: decisione 03-2017), recante l'approvazione delle *Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights* - regole armonizzate di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: HAR);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 437/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 702/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità, 26 luglio 2018, 410/2018/R/eel;
- il documento “*CCR Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento FCA;
- il documento recante: “*Regional Specific Annex for CCR Greece – Italy (GRIT) to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with Article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*”, inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con lettera del 5 novembre 2018, prot. Autorità 31525 del 7 novembre 2018 (di seguito: comunicazione 5 novembre 2018);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” del 29 novembre 2018, prot. Autorità 33984 del 29 novembre 2018 (di seguito: comunicazione GIERRF);
- il documento GIERRF “*Approval by Greece - Italy Regulatory Authorities of Greece - Italy TSOs’ proposal for Regional Specific Annex for CCR Greece - Italy to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights in accordance with article 52 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on Forward Capacity Allocation*” del 29 novembre 2018, allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo 93/2011, come modificato e integrato dalla legge 115/2015, prevede che l’Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico limitatamente agli impegni sull’utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- in data 17 ottobre 2016 è entrato in vigore il Regolamento FCA che contiene disposizioni in merito all’allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine (tipicamente annuale e mensile) da applicare su tutti i confini fra zone d’offerta inclusi all’interno dell’Unione Europea;
- ai sensi dell’articolo 30, del Regolamento FCA, le autorità di regolazione europee competenti per ciascun confine fra zone d’offerta possono decidere di non emettere diritti di trasmissione di lungo termine sul confine stesso, qualora ritengano che il

mercato metta già a disposizione degli operatori sufficienti meccanismi di copertura dal rischio di allocazione della capacità di trasporto;

- tenendo conto della facoltà di cui al precedente punto, l’Autorità, con la deliberazione 333/2017/R/eel, ha ritenuto opportuno non emettere diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi del Regolamento FCA sui confini fra zone d’offerta interni al territorio nazionale, in quanto su tali confini sono già in essere dal 2005 specifici prodotti di copertura disciplinati a livello nazionale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 51, del Regolamento FCA prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, tutti i TSO elaborino una proposta comune relativa alle HAR da applicare a tutti i confini fra zone d’offerta sui quali sono emessi diritti di trasmissione di lungo termine disciplinati dal Regolamento FCA; tali regole possono contenere delle specificità regionali o relative a un singolo confine di zona d’offerta se introdotte dai TSO appartenenti ad una medesima CCR (di seguito: Allegati regionali alle HAR);
- l’articolo 52(3), del Regolamento FCA chiarisce che le specificità regionali o relative ad un singolo confine di zona d’offerta possano riguardare in particolare, ma non esclusivamente:
 - la tipologia dei diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale in linea;
 - il regime di remunerazione previsto per i diritti di trasmissione allocati su ciascun confine zonale;
 - l’implementazione di procedure di *fallback* alternative a quelle armonizzate a livello europeo;
 - l’applicazione di un tetto massimo di compensazione su ciascun confine e le relative regole di compensazione da applicare in caso di riduzione dei diritti di trasmissione a lungo termine per esigenze di sicurezza operativa;
- l’articolo 53(1), del Regolamento FCA prevede che i diritti di trasmissione di lungo termine possano essere ridotti per esigenze di sicurezza operativa solamente prima della *Day Ahead Firmness Deadline* (di seguito: DAFD) di cui all’articolo 69 del Regolamento CACM; decorso tale termine sono ammesse riduzioni solo per situazioni di emergenza o per cause di forza maggiore;
- l’articolo 53(2), del Regolamento FCA prevede come regola generale, a seguito della necessità di operare una riduzione dei diritti di trasmissione già allocati per esigenze di sicurezza operativa, una compensazione degli operatori a *market spread* (ovvero sulla base della differenza dei prezzi zonali nel mercato del giorno prima); è possibile prevedere un tetto massimo alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento FCA, pari, per ciascun confine fra zone d’offerta, alla rendita di congestione complessivamente raccolta dai TSO su base annuale (o mensile in caso di collegamenti in corrente continua);
- la DAFD è posta un’ora prima della chiusura del mercato del giorno prima (ossia alle 11.00 CET), come da proposta redatta da tutti i TSO europei e specificatamente approvata dall’Autorità con la deliberazione 437/2017/R/eel;

- l'articolo 4(6), lettera d), del Regolamento FCA, prevede che le HAR siano sottoposte all'approvazione di tutte le autorità di regolazione a livello europeo;
- l'articolo 4(7), lettera e), del Regolamento FCA, prevede che gli Allegati regionali alle HAR siano sottoposti all'approvazione di tutte le autorità di regolazione, coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 4(9), del Regolamento FCA, prevede che le autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4(10), del Regolamento FCA, prevede che, qualora le autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del Regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 4(12), del Regolamento FCA, prevede che i TSO responsabili della predisposizione dei termini e condizioni e metodologie e le autorità di regolazione responsabili per la loro approvazione possono richiedere emendamenti a dette metodologie successivamente alla loro approvazione: in tal caso la proposta emendata viene sottoposta nuovamente ad approvazione secondo l'intero processo previsto dall'articolo 4 del regolamento stesso;
- la procedura che le autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a seguito di una specifica richiesta delle autorità di regolazione europee, le HAR sono state approvate da ACER con la decisione 03-2017; esse sono applicate a partire dalle aste di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine relativi all'anno 2018;
- i TSO della CCR *Greece-Italy* per l'anno 2018 hanno ritenuto opportuno prevedere uno specifico Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT, recante alcune specificazioni relative al confine Italia – Grecia; in particolare, in deroga ai criteri generali, si prevede che:
 - i diritti di trasmissione di lungo termine possono essere ridotti per esigenze di sicurezza operativa solamente prima del termine previsto per la relativa nomina (8.30 CET, antecedente alla DAFD); decorso tale termine sono ammesse solamente riduzioni in condizioni di emergenza o per causa di forza maggiore;
 - è prevista una compensazione basata sul prezzo iniziale di aggiudicazione del diritto nell'asta;
 - le riduzioni per esigenze di sicurezza operativa sono limitate a 45 giorni equivalenti all'anno; superato tale limite i diritti di trasmissione di lungo

termine possono comunque essere nominati e gli eventuali costi di redispatching sono interamente a carico del sistema elettrico (*firmness* finanziaria);

- l'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT è stato approvato dalle autorità di regolazione della CCR in data 11 ottobre 2017, come ratificato dall'Autorità con la deliberazione 702/2017/R/eel; l'allegato ha trovato anch'esso applicazione a partire dalle aste di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine relativi all'anno 2018;
- in conformità con la facoltà di cui all'articolo 4(12) del Regolamento FCA, con la comunicazione 5 novembre 2018 Terna ha trasmesso all'Autorità una seconda versione dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT recante le seguenti disposizioni:
 - i diritti di trasmissione di lungo termine possono essere ridotti per esigenze di sicurezza operativa solamente prima della DAFD, in coerenza con la regola generale; tale disposizione troverà tuttavia applicazione solamente con l'implementazione del *market coupling* sul confine Italia – Grecia; fino a tale momento i diritti di trasmissione di lungo termine possono essere ridotti fino al termine previsto per la relativa nomina, in linea con la prima versione dell'Allegato regionale stesso; decorso il termine per la riduzione sono ammesse solamente riduzioni in condizioni di emergenza o per causa di forza maggiore;
 - è introdotta la compensazione a *market spread* con un tetto mensile alle compensazioni, in linea con la regola generale di cui al Regolamento FCA;
 - è superata la previsione sulla *firmness* finanziaria relativamente alla riduzione dei diritti di trasmissione di lungo termine oltre i 45 giorni equivalenti all'anno.
- la data di ricevimento della seconda versione dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 5 novembre 2018;
- il 29 novembre 2018, tramite votazione elettronica, il GIERRF all'unanimità ha approvato la seconda versione dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(10) del Regolamento FCA; la decisione è stata anticipata rispetto alla scadenza formale dei sei mesi prevista dall'articolo 4(9) del Regolamento FCA in modo tale che la seconda versione dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT possa trovare applicazione già a partire dalle aste di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine relativi all'anno 2019;
- con la comunicazione GIERRF l'esito della votazione elettronica è stato reso noto a tutte le Autorità di regolazione interessate.

RITENUTO CHE:

- per il confine fra Italia e Grecia, in presenza di riduzioni dei diritti di trasmissione di lungo termine per esigenze di sicurezza operativa, il passaggio al riferimento generale alla DAFD previsto dall'articolo 53(1) del Regolamento FCA sia possibile solamente

a seguito dell'implementazione del *market coupling* sul confine Italia – Grecia; fino a tale momento, infatti, il termine della DFAD non sarebbe univocamente definito in quanto gli orari di chiusura dei mercati italiano e greco non sono armonizzati; il riferimento al termine per le nomine di tali diritti, proposto in alternativa nella seconda versione dell'Allegato regionale alle HAR per la CCR *Greece – Italy*, risulterebbe, invece, univoco;

- pur in assenza del *market coupling* sul confine Italia – Grecia, sia comunque opportuno passare dal 2019 a una compensazione a *market spread* coerente con l'articolo 53(2) del Regolamento FCA in quanto il mercato elettrico ellenico ha avviato una trasformazione interna finalizzata all'introduzione già nel corso del 2019 di regole analoghe a quelle in essere sugli altri mercati elettrici dell'Unione Europea che consentiranno alla compensazione a *market spread* di offrire un adeguato segnale di prezzo sul confine Italia – Grecia; ciò consente anche di armonizzare le regole di compensazione sui diritti di trasmissione di lungo termine applicate sui vari confini dell'Italia con gli altri paesi dell'Unione Europea;
- sia, pertanto, opportuno approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT ai sensi dell'articolo 4(9) del Regolamento FCA, conformemente alla decisione unanime assunta in sede GIERRF il 29 novembre 2018 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, l'Allegato regionale alle HAR per la CCR GRIT unitamente alla Proposta di HAR come approvata da ACER, ai sensi dell'articolo 4(13) del Regolamento 2016/1719;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini